

Oggetto: I: avviso della del GE dott Ghedini

Da: Anna Ghedini [<mailto:anna.ghedini@giustizia.it>]

Inviato: giovedì 14 aprile 2022 21:32

A: Luciana Barone; Gabriele Graziani

Cc: Stefano Scati

Oggetto: da inviare al Consiglio dell'Ordine

A tutti gli avvocati

si segnala che La legge 26 novembre 2021, n. 206, c.d. «Riforma del processo civile»¹, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre 2021, contiene alcune norme immediatamente applicabili, due delle quali volte a modificare la disciplina del pignoramento presso terzi.

la prima interessa la competenza territoriale quando il debitore e' una P.A.

la seconda, che qui interessa, è stabilita al comma 32 dell'art. 1 della legge in commento, che ha a sua volta inserito due ulteriori commi all'art. 543 c.p.c. (dopo il quarto comma e prima del quinto, che ora diviene quindi il settimo).

In particolare, secondo la citata disposizione «All'articolo 543 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

«Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento».

Con la conseguenza che:

occorre prenotare una udienza facendo attenzione a che, prima della stessa, non solo occorre notificare PTT al debitore ed al terzo, ma anche iscrivere a ruolo e notificare successivo avviso della iscrizione.

pena la inefficacia del pignoramento.

non sarà più possibile indicare una udienza talmente vicina da non riuscire a iscrivere a ruolo prima della udienza (pure nel rispetto dei 30 gg dalla consegna dell'atto notificato), e chiedere, una volta decorso inutilmente la data indicata, una successiva fissazione di udienza come sovente accade (provocando peraltro un cortocircuito del sistema, perché dopo il decorso della udienza senza iscrizione a ruolo il debitore può efficacemente ottenere un certificato negativo di pendenza di esecuzioni).

allego articolo sul punto pubblicato su Ilcaso.

la regola entra in vigore dal 22.6.22.

Anna Ghedini

In relazione alle deduzioni del G.E di cui sopra, si consiglia la lettura di A. BARALE, L'AVVISO DI ISCRIZIONE A RUOLO DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, in IL CASO.it, 11 aprile 2022, reperibile all'indirizzo web: <https://blog.ilcaso.it/libreriaFile/bce65-barale-11-04-22.pdf>.